

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI DI NEFROLOGIA**

**TRA**

**l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari**, di seguito denominata  
ASL 8, con sede legale in Cagliari, Viale Lungomare Poetto, n. 12, presso  
l'Ospedale Marino, codice fiscale / partita IVA n. 03990560926, nella  
persona del Commissario Straordinario Dott. Aldo Atzori, in qualità di  
Legale Rappresentante

**E**

**l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente**, di seguito  
denominata ASL 7 con sede legale in Carbonia, via Dalmazia, codice fiscale  
e partita IVA 03990310926, nella persona del Commissario Straordinario  
Dott. Andrea Marras, in qualità di Legale Rappresentante,

**PREMESSO CHE**

- L'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, nelle more del regolare espletamento delle  
attuali procedure di assunzione di nuovo personale, ha necessità di avvalersi  
della collaborazione dei Dirigenti Medici della ASL n. 8 di Cagliari  
finalizzata all'esecuzione di prestazioni professionali di nefrologia;

- ASL n. 8 di Cagliari è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il  
tramite dei propri dirigenti medici, specialisti nella disciplina di interesse, i  
cui nominativi verranno comunicati all'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente con  
atto interno e separato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – PREMESSA**

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 - OGGETTO**

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di nefrologia richieste dall'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente ed erogate dai Dirigenti Medici dell'ASL n. 8 di Cagliari.

Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale della Struttura di riferimento dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente per un massimo di n. 38 ore settimanali;

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL n. 8 di Cagliari, previa acquisizione della loro disponibilità, nonché compatibilmente con la reale possibilità di collaborazione della Struttura.

**Art. 3 - DURATA E RECESSO**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità fino al 31/12/2025. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le Parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante Posta Elettronica Certificata.

In caso di recesso, l'ASL n. 8 di Cagliari avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

**Art. 4 - MODALITÀ PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici della ASL n. 8 di Cagliari, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art 91 c. 2, lett. a) del CCNL 2019/2021 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della L. 161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno i Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL n. 8 di Cagliari e dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente.

#### **Art. 5 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE**

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, l'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente si impegna a corrispondere all'ASL n. 8 di Cagliari per ciascun Dirigente Medico interessato il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di € 90,00 oltre IRAP.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo complessivo verrà corrisposto all'ASL n. 8 di Cagliari che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli

specialisti dell'ASL n. 8 di Cagliari mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta – ore rese) debitamente validata dal Direttore della Struttura Ospitante.

Tale rendiconto sarà inoltrato dagli Specialisti dell'ASL n. 8 di Cagliari al Direttore della Struttura Ospitante il quale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività, provvederà a trasmetterlo all'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente.

Sulla base della rendicontazione validata, l'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL n. 8 di Cagliari nel termine di 15 giorni.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL n. 8 di Cagliari. L'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

#### **Art. 6 - ONERI ASSICURATIVI**

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

#### **Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei

dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

**Art. 8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE**

Le Parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

**Art. 9 - FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla presente Convenzione, il Foro competente sarà quello di Cagliari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

**Art. 10 - SPESE DI BOLLO**

Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente senza diritto di rivalsa.

**Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della Parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente atto è composto da n. 6 pagine e da n. 11 articoli, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'ASL 8 di Cagliari

per ASL n. n. 7 del Sulcis

Il Commissario straordinario

Il Commissario straordinario

Dott. Aldo Atzori

Dott. Andrea Marras